



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, CALABRÒ,  
LAURO, GIORDANO, LATRONICO, CASOLI e GALLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2009**

Istituzione in Viareggio di una sezione distaccata della corte d'appello  
e di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Toscana è l'unica grande regione italiana con una sola corte di appello, situata nel capoluogo Firenze. Nel distretto della corte di appello di Firenze sono compresi numerosi tribunali, e precisamente i tribunali di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Montepulciano, Livorno, Pisa e Lucca. Ciò ha determinato presso quella corte un notevole carico di procedimenti pendenti, in materia civile e penale, con conseguente allungamento dei tempi medi di definizione delle cause. Ciò è ben spiegabile non solo per l'ampiezza del distretto della corte d'appello di Firenze, ma anche per l'alto sviluppo industriale, commerciale, artigianale ed agricolo, particolarmente vivace ed intenso, della Toscana. Ed è noto che il contenzioso giuridico aumenta proporzionalmente allo sviluppo economico del territorio.

Sono molteplici le ragioni che consigliano la costituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, ivi compresa quella che consentirebbe l'assegnazione del tribunale di Massa al distretto della costi-

tuenda sezione distaccata di corte di appello nella Toscana nord.

Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione della sezione distaccata di corte di appello nella città di Viareggio.

Viareggio insieme alle altre città della Versilia, costituisce, infatti, una realtà economica estremamente importante e dinamica, legata al turismo, alla cantieristica, alle grandi aziende ortoflorovivaistiche, all'artigianato, al commercio e alle grandi tradizioni culturali.

Viareggio è, inoltre, facilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale, ferroviaria ed aeroportuale e tutto ciò ne fa uno dei centri più vitali e maggiormente legati alle prospettive di sviluppo di tutta la Toscana.

La costituenda sezione della corte di appello a Viareggio dovrà comprendere, nel suo distretto, i tribunali della zona costiera di Massa, Grosseto, Pisa, Lucca e Livorno, mentre rimarranno nel distretto della corte di appello di Firenze i tribunali di Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Pistoia e Montepulciano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Sono istituite in Viareggio una sezione distaccata della corte di appello di Firenze ed una sezione della corte di appello di Firenze in funzione di corte di assise di appello, con giurisdizione sui territori compresi nei circondari dei tribunali di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Pisa.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

## Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, che dovrà comunque avere luogo entro i successivi sei mesi.

## Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Viareggio e della sezione della corte di appello di Firenze con sede in Viareggio in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.